

Verifica periodica equilibri di bilancio ex art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Il sottoscritto Responsabile del servizio Finanziario del Comune di Piazza Brembana (BG)

PREMESSO

Che l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

L'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

Il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione";

CONSIDERATO

che si è preliminarmente proceduto alla verifica sullo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e che per quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, valgono le seguenti considerazioni:


- che i residui attivi risultano fondati su una corretta valutazione dei crediti esistenti;
- per quanto attiene i trasferimenti correnti, si è accertato che l'andamento risulta positivo rispetto a quanto previsto nel bilancio;
- per quanto riguarda le entrate proprie derivanti dalla gestione, l'andamento degli accertamenti e i flussi delle riscossioni, considerato il particolare contesto economico determinato dall'emergenza COVID, le misure a sostegno varate dal Governo a sostegno delle economie locali, non si prevedono potenziali fonti di squilibrio;

- per quanto attiene alle spese correnti, le previsioni di spesa per i diversi servizi rispettano i programmi formulati, e verranno in linea di massima sostanzialmente attuati, così come previsto;
- per quanto attiene alle entrate e spese relative agli investimenti, rilevato che le fasi di entrata (accertamenti e riscossioni) precedono le fasi di spesa (impegno e pagamento), non sussistono motivi che possano portare ad eventuali possibilità di squilibrio tra entrate e spese;
- per quanto attiene le partite di giro, per la natura delle stesse non sussistono motivi che possano fare prevedere eventuali squilibri;
- per quanto attiene il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art 194 tuel, alla data odierna non risulta riconosciuto o riconoscibile alcun debito;
- per quanto attiene il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), lo stanziamento/accantonamento risulta coerente con l'andamento delle entrate e ad oggi non si ritiene necessario provvedere alla rideterminazione dell'importo attualmente stanziato/accantonato;
- per quanto attiene la gestione di cassa vengono rispettate le condizioni di equilibrio;

In conclusione, pertanto, i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere disavanzi di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione residui.

In considerazione di quanto sopra riportato il sottoscritto Responsabile ritiene che non sussistano motivi che possano far ritenere necessaria l'adozione dei provvedimenti previsti per il riequilibrio di bilancio, ai sensi del citato art. 193 o per la copertura dei debiti di cui all' art. 194 dlgs 267/00.

Piazza Brembana, li 08.07.2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Stefano Ambrosioni